

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 4 luglio 2019, n.2545

Art. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore delle produzioni di materiale rotabile - Ulteriori chiarimenti.

Lavori usuranti - Lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile - Benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto - Pensione anticipata - Iter procedurale - Presentazione delle istanze - Esame preliminare e cause di esclusione - Avvio della fase istruttoria - Aggiornamento estratto conto

Oggetto: art. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore delle produzioni di materiale rotabile - Ulteriori chiarimenti.

Si fa seguito alle istruzioni fornite con il messaggio n. 696 del 2018, la Circolare n. 46 del 14/03/2018, il messaggio n. 798 del 2019 e con la Nota PEI n. 5379/2019 e considerate le numerose richieste di chiarimenti, e l'imminente rilascio della procedura per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, di seguito si ricorda brevemente l'iter procedurale da seguire.

1. Esame preliminare e cause di esclusione

Ricevuta l'istanza tesa ad ottenere il beneficio in oggetto, le Strutture territoriali devono effettuare un esame preliminare e devono procedere al rigetto, per carenza dei requisiti, di quelle avanzate dai lavoratori non appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario (cfr. paragr. 5.1 della Circolare n. 46/18) e di quelle di soggetti già titolari di trattamento pensionistico diretto.

Pertanto qualora i richiedenti siano appartenenti ad Aziende o ad aziende/società appaltatrici che non rispondono ai requisiti del codice ATECO 2007, non è possibile estendere il beneficio in questione ai suddetti lavoratori e pertanto l'istanza deve essere respinta.

Si chiarisce inoltre che gli interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico alla data di presentazione della domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 246, della legge n. 205 del 2017.

2. Avvio della fase istruttoria

Qualora il lavoratore sia o sia stato dipendente di azienda appartenente al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario ai fini del rilascio della certificazione tecnica da parte dell'INAIL, le Strutture territoriali richiedono al datore di lavoro la seguente documentazione:

- a) documentazione attestante il periodo di bonifica (piano di lavoro, fatture, ogni altra documentazione che attesti l'effettiva realizzazione della bonifica con le relative date di inizio e termine dei lavori);
- b) documentazione attestante la durata dell'opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro, già in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i dieci anni successivi (libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l'effettiva presenza del lavoratore sul posto di lavoro).

All'esito delle verifiche effettuate, l'INAIL trasmette alla sede la certificazione tecnica.

3. Aggiornamento estratto conto

Dopo il completamento della fase istruttoria, ovvero dopo aver accettato che il soggetto possiede tutti i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - come modificato dall'art. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - si può procedere con l'aggiornamento dell'estratto conto inserendo per il periodo spettante il codice 188, come riportato nel messaggio n. 798 del 2019.

In particolare, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, le disposizioni in argomento prevedono la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall'INAIL "e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica", per il coefficiente dell'1,5, previsto dalla normativa in materia di esposizione all'amianto (articolo 13, comma 8, della legge, n. 257/1992).

Tale beneficio pertanto viene riconosciuto per il periodo di attività lavorativa corrispondente alla bonifica - nonché per gli ulteriori 10 anni successivi alla bonifica a condizione che durante tale arco temporale ci sia stata attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro. Qualora invece l'attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro sia inferiore a 10 anni, la rivalutazione dei periodi potrà riguardare solo quelli relativi alla bonifica.

Attenzione: non è necessaria la presenza del lavoratore per l'intero periodo di bonifica, in quanto la presenza durante le operazioni della stessa può essere anche parziale.

Ciò deve essere inteso nel senso che il lavoratore può essere anche stato assunto nel corso delle operazioni di bonifica (quindi non è presente nel sito durante tutto il periodo di bonifica).

Conseguentemente la maggiorazione in argomento, nei termini sopra riportati, può essere attribuita anche a quel lavoratore che possa vantare una presenza parziale durante le operazioni di bonifica.

Es. ipotizzando che le operazioni di bonifica del sito produttivo dell'azienda X si siano svolte dal 1/10/1987 al 31/12/1990 e che il lavoratore sia stato assunto nella suddetta azienda in data 1/03/1990, e che abbia prestato servizio presso la stessa fino al 31/12/1999, all'interessato (stante la mancanza dei 10 anni successivi al termine delle operazioni di bonifica) dovrà essere imputata la maggiorazione in estratto, per il periodo dal 1/03/1990 al 31/12/1990 corrispondente alla sua presenza nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica.

Il codice 188 potrà essere inserito solo per i periodi accreditati e quindi nei casi di bonifiche multiple, ad oggi potranno essere maggiorati i periodi relativi alle bonifiche per le quali è già trascorso, per ciascuna, l'arco temporale dei 10 anni successivi alla conclusione delle operazioni di bonifica.

Si sottolinea che, a tal fine, l'ultima bonifica che si può prendere in considerazione deve essersi conclusa entro il 31/12/2017.

Nel caso in cui questo arco temporale invece non si sia concluso, la bonifica potrà essere valutata solo in via prospettica e solo a seguito dell'aggiornamento dell'applicativo Unicarpe finalizzato all'individuazione, in fase di verifica delle condizioni di accesso, del raggiungimento del primo diritto a pensione, anche attraverso la proiezione della contribuzione e dell'eventuale maggiorazione spettante.

Resta fermo, naturalmente, che la pensione potrà essere liquidata a seguito della certificazione del diritto e nel momento in cui la contribuzione proiettata sarà effettivamente accreditata e, quindi, correttamente maggiorata attraverso l'utilizzo del codice 188.

Es.: ipotizzando la circostanza che il lavoratore sia stato dipendente dell'azienda Y al momento della prima bonifica e che lo sia tutt'ora, si riportano di seguito i periodi di maggiorazione relativi alle seguenti 3 bonifiche che hanno interessato il sito produttivo della suddetta azienda nel corso degli anni:

- dal 12/08/2006 al 29/08/2006

in estratto deve essere imputata la maggiorazione a partire dal 12/08/2006 fino ai 10 anni successivi alla chiusura della bonifica quindi fino al 29/08/2016;

- dal 11/08/2007 al 21/08/2007

in considerazione della precedente bonifica il periodo dovrà essere prolungato fino al 21/08/2017;

- dal 1/08/2009 al 12/10/2009

in considerazione della precedente bonifica il periodo dovrà essere prolungato fino all'ultimo contributo risultante in estratto. La maggiorazione sino al 12/10/2019 verrà valutata in via prospettica dall'applicativo Unicarpe in sede di riconoscimento dei requisiti di accesso al beneficio.

La maggiorazione contributiva deve essere utilizzata nel limite del periodo necessario al raggiungimento del primo diritto a pensione.

L'accesso alla pensione con il beneficio avviene con decorrenza successiva allo scadere del predetto periodo decennale.

Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell'applicativo Unicarpe per la verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento.